



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **4/5**

di data: **25 marzo 2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(art.16 statuto Fondazione – procura di data 24.10.2012)

OGGETTO:

Art. 23 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach e art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/2006, indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la sostituzione della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della Fondazione Edmund Mach.CIG 5675958CB4.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la determinazione del direttore generale della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM) n. 7/5 di data 2 dicembre 2013 con la quale sono stati affidati a Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L., ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (d'ora innanzi ROF) della FEM, art. 20 della L.P. 26/1993, art. 24 del DPP 9-84/Leg/2012, gli incarichi di progettazione preliminare (con opzione di affidamento anche dell'eventuale incarico di progettazione definitiva) e di coordinamento della sicurezza per i livelli di progettazione affidati dell'intervento di rifacimento della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento del complesso edilizio in disponibilità della FEM in San Michele all'Adige;
- vista la lettera prot. 0000742/gg/mr di data 7 febbraio 2014 del direttore generale della FEM con la quale è stato esercitato il diritto di opzione di affidamento degli incarichi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza per tale livello di progettazione per il medesimo intervento;
- vista la lettera prot. 0001102/gg/mr di data 19 febbraio 2014 del direttore generale della FEM con la quale sono stati affidati a Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. anche gli incarichi di progettazione esecutiva del sistema di accumulo termico e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intero intervento di rifacimento della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento del complesso edilizio in disponibilità della FEM;
- preso atto che alla base della necessità dell'affidamento di detti incarichi è stata posta la considerazione che i problemi di funzionamento dell'impianto alimentato a biomassa, sulla base della perizia depositata dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal Tribunale di Trento nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dalla FEM, non risultano superabili con semplici interventi di manutenzione ma richiedono una pressoché completa sostituzione delle componenti principali dell'impianto (caldaia a biomassa e relativo multiciclone, filtro a maniche e condotto di evacuazione dei fumi/camino) con conseguente preventiva necessità di una riprogettazione dell'intero impianto alimentato a biomassa;
- preso altresì atto che la direzione generale della FEM, prima di intraprendere ogni iniziativa in merito agli interventi di ripristino da attuare, ha affidato all'impresa Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. – società di ingegneria - l'incarico di redazione di una perizia tecnica mirata a verificare sia la corrispondenza dell'attuale centrale termica alimentata a biomassa alle specifiche di progetto che alla sua effettiva capacità di produrre calore nel rispetto della normativa in materia di emissioni in modo da avere un ulteriore riscontro rispetto a quanto evidenziato dal CTU;
- considerato che dalla perizia presentata il 22 novembre 2013 da Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. viene sostanzialmente confermato, in maniera molto più analitica, quanto indicato dal CTU circa la necessità di una pressoché completa sostituzione delle principali componenti dell'impianto alimentato a biomassa stante la sua "strutturale" incapacità di produrre calore secondo i parametri prestazionali per cui era stato richiesto dalla FEM e nel rispetto della normativa in materia di emissioni;

- preso atto che dalla citata perizia di Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. viene altresì confermato quanto affermato dal CTU circa il fatto che eventuali interventi di tipo parziale sull'impianto alimentato a biomassa (adeguamenti delle principali componenti esistenti) essendo del tutto sperimentali non garantirebbero alcuna certezza sui loro risultati con il rischio di essere totalmente inutili e fonte di ulteriori danni per la FEM;
- considerato che l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai problemi di funzionamento dell'impianto a biomassa è oggetto di un giudizio di merito instaurato dalla FEM sulla base delle risultanze della relazione tecnica depositata dal CTU, avvalorata dall'ulteriore approfondimento effettuato tramite l'incarico affidato a Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L.. La prima udienza, innanzi al tribunale delle imprese di Trento, è fissata per il 18/6/2014;
- considerato altresì che la temporanea ma prolungata impossibilità di utilizzo dell'impianto alimentato a biomassa incrementa quotidianamente il danno per la FEM sia a causa del maggiore costo del combustibile (metano in luogo di biomassa), che a causa dell'impossibilità di beneficiare delle ingenti agevolazioni fiscali previste a favore del teleriscaldamento alimentato a biomassa e dell'impossibilità di vendita dei titoli di efficienza energetica ottenibili grazie alla certificazione del risparmio energetico. Per le sole voci riportate il CTU ha ipotizzato un danno subito dalla FEM quantificato in Euro 383.254,65.= per la stagione di riscaldamento 2011/2012 ed Euro 580.189,26.= per la stagione di riscaldamento 2012/2013. Sempre per le medesime voci si aggiunge il danno subito dalla FEM, non considerato dal CTU per questioni temporali, per la stagione di riscaldamento 2013/2014 e quello potenzialmente legato al mancato funzionamento dell'impianto per la prossima stagione di riscaldamento 2014/2015 che la FEM se non evitare quantomeno ridurre;
- considerata quindi l'estrema urgenza con cui la FEM deve intervenire sull'impianto alimentato a biomassa tanto per la fase di progettazione (ormai sostanzialmente completata), che per quella di concreta realizzazione del progetto (da effettuarsi), onde evitare che l'eccessivo fermo dell'impianto determini uno sproporzionato aumento del danno subito dalla FEM;
- preso pertanto atto che in base al quadro esposto si è resa necessaria una completa riprogettazione dell'impianto alimentato a biomassa indirizzata ad assicurare il superamento delle problematiche di funzionamento evidenziate tanto dal CTU che da Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. adottando al contempo le soluzioni tecnologicamente più avanzate e tali da garantire alla FEM la realizzazione di un impianto efficiente, di facile gestione e sicuro soprattutto per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di emissioni (con particolare riferimento ai rilevanti adempimenti prescritti nei provvedimenti di autorizzazione per l'emissioni in atmosfera dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente);
- considerato che in sede di redazione del progetto dell'impianto il progettista stesso ha segnalato alla FEM il problema del corretto inquadramento giuridico dell'intervento quale appalto di lavori o di forniture posto che lo stesso incorpora contemporaneamente sia lavori, che servizi e forniture (quest'ultime in via prevalente);
- preso atto che l'ufficio acquisti, servizi generali e appalti della FEM, sentito il progettista, con nota di data 5 febbraio 2014 ha evidenziato che nel caso specifico

l'inquadramento dell'intervento quale appalto di fornitura sia rispondente ai criteri definiti dall'art. 14 del d.lgs. 163/2006 (avendo riguardo a quanto stabilito dall'art. 15 del medesimo d.lgs. 163/2006 in tema di qualificazione nei contratti misti) essendoci una netta prevalenza economica delle forniture sui lavori e avendo questi ultimi un carattere meramente accessorio rispetto alle prime come del resto confermato dal progettista;

- vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della FEM di data 25 marzo 2014 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di rifacimento della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento della FEM nella sua qualificazione quale "appalto di fornitura" e secondo il seguente quadro economico (redatto avendo ancora come riferimento la disciplina dei lavori):

a) Importo dei lavori da appaltare (da intendersi forniture, lavori e servizi)	
1. Lavori	€ 987.583,25
2. Sicurezza	€ 8.326,35
Totale a)	€ 995.909,60
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1. Lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge	€ 0,00
2. Compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
3. Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
4. Imprevisti	€ 93.820,41
5. Acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi	€ 0,00
6. Accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 ter, commi 3 e 4 della legge, nel limite del cinque per cento dell'importo totale dei lavori	€ 9.875,83
7. Spese tecniche (progettazione e Direzione Lavori)	€ 74.068,74
8. Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 4937,92
9. Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.937,92
10. Spese per pubblicità	€ 4.937,92
11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 9.875,83
Totale b)	€ 202.454,57
c) IVA	
1. IVA di a) 10%	€ 99.590,96
2. IVA su imprevisti e altri lavori compresi in b) 10%	€ 10.369,62
3. IVA su spese tecniche e prestazioni professionali 22%	€ 21.726,83
Totale c)	€ 131.687,42
TOTALE (IVA inclusa)	€ 1.330.051,58
TOTALE (IVA esclusa)	€ 1.198.364,17

- riesaminate le ragioni di urgenza sopra riportate che impongono alla FEM di comprimere i tempi di realizzazione dell'intervento per evitare che l'eccessivo fermo dell'impianto determini uno sproporzionato aumento del danno subito (soprattutto maggiore costo del combustibile - metano in luogo di biomassa, ma anche impossibilità di beneficiare delle ingenti agevolazioni fiscali previste a favore del teleriscaldamento alimentato a biomassa e impossibilità di vendita dei titoli di efficienza energetica ottenibili grazie alla certificazione del risparmio energetico);

- considerato che per evitare ulteriori danni risulta necessario ripristinare la piena efficienza del generatore a biomassa quantomeno in tempo utile per un suo impiego per la stagione di riscaldamento invernale 2014/2015;
- preso atto che nel caso specifico la modalità ordinaria di scelta del contraente, in considerazione dell'importo previsto di spesa, è la procedura aperta;
- preso tuttavia atto che dall'analisi del cronoprogramma allegato al progetto definitivo si ricava l'incompatibilità dei termini imposti da tale procedura di scelta del contraente con l'esigenza del ripristino dell'impianto per la stagione di riscaldamento invernale 2014/2015;
- considerato che l'art. 57, comma 2, lettera c del d.lgs. 163/2006 consente di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando *“nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”*;
- preso atto che tale modalità di scelta del contraente rappresenta l'eccezione rispetto alla regola che, come evidenziato ed in considerazione dell'importo previsto di spesa, è la procedura aperta;
- ritenuto tuttavia che per quanto sopra evidenziato nel caso specifico siano pienamente presenti i presupposti per il ricorso a tale modalità di scelta del contraente ed in particolare:
 - a) **l'estrema urgenza:** in via principale il costante e quotidiano aumento del danno provocato alla FEM a causa del mancato funzionamento del generatore a biomassa soprattutto se lo stesso non viene attivato in tempo utile per la stagione di riscaldamento invernale 2014/2015;
 - b) **l'imprevedibilità per la FEM degli eventi che hanno determinato l'urgenza:** il blocco improvviso del generatore alimentato a biomassa, inizialmente addebitato all'implosione di un condotto di evacuazione fumi, ha reso necessaria un'approfondita verifica dell'impianto sfociata nella perizia depositata dal CTU nominato dal Tribunale di Trento nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dalla FEM. Detta perizia ha evidenziato la necessità di una pressoché completa sostituzione delle principali componenti dell'impianto alimentato a biomassa stante la sua “strutturale” incapacità di produrre calore secondo i parametri prestazionali per cui era stato richiesto dalla FEM e nel pieno rispetto della normativa in materia di emissioni;
 - c) **la non imputabilità alla FEM delle ragioni di urgenza:** l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai problemi di funzionamento dell'impianto a biomassa è oggetto di un giudizio di merito instaurato dalla FEM sulla base delle risultanze della relazione tecnica depositata dal CTU, avvalorata dall'ulteriore approfondimento effettuato tramite l'incarico affidato a Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L.. Nelle more della definizione di tali responsabilità la FEM si è immediatamente attivata effettuando ulteriori verifiche sull'impianto e affidando immediatamente l'incarico di riprogettazione dello stesso;

- d) **l'incompatibilità dei termini imposti dalla procedura ordinaria di scelta del contraente rispetto all'urgenza di ripristino dell'impianto:** i tempi imposti dalla procedura aperta sono incompatibili con l'esigenza del ripristino dell'impianto per la stagione di riscaldamento invernale 2014/2015 in base al cronoprogramma allegato al progetto definitivo mentre i più brevi tempi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, salvo imprevisti, sono compatibili con tale esigenza;
- e) **la deroga nella misura strettamente necessaria:** la procedura negoziata riguarda solo le parti dell'intervento strettamente necessarie alla riattivazione dell'impianto a biomassa mentre gli interventi migliorativi, e nello specifico la realizzazione degli accumuli termici e la cogenerazione elettrica, in quanto interventi rinviabili, si prevede vengano affidati secondo le ordinarie modalità di scelta del contraente.
- accertata pertanto la fondatezza giuridica del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - ritenuto pertanto di procedere all'espletamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/2006, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la sostituzione della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della FEM;
 - visto l'art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006 che descrive le caratteristiche essenziali della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: *“Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”;*
 - ritenuto nel caso specifico necessario, sia per ragioni legate alla necessità di avere elevate garanzie sull'affidabilità e corretta realizzazione dell'impianto (visto la pregressa esperienza), che per la natura stessa dell'appalto che prevalentemente riguarda la sostituzione del generatore alimentato a biomassa, di individuare gli operatori economici da consultare solo tra produttori di generatori a biomassa, escludendo pertanto i “meri impiantisti”. Sotto questo profilo anche per la complessità di esecuzione di un appalto da parte di “meri impiantisti” che vedrebbero preclusa la possibilità di subappaltare, vista l'incidenza in termini di valore del generatore alimentato a biomassa, la sua fornitura e posa, rispetto alle altre prestazioni accessorie;
 - ritenuto inoltre di individuare tali operatori economici da consultare, come richiesto dall'art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/2006, sulla base di un'analisi delle informazioni desunte dal mercato selezionando solo coloro i quali offrono ampia e

documentata esperienza nella realizzazione di impianti identici o analoghi a quello da realizzare;

- preso atto che l'ufficio pianificazione immobiliare, condotta l'analisi di cui al punto precedente, ha individuato gli operatori economici da consultare così come riportati nell'allegato documento che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione (fermo restando che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 163/2006, tale elenco rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime);
- rilevato che l'importo complessivo stimato dell'appalto a base di gara è pari ad Euro 995.909,60.= (novecentonovantacinquemilanovecentonove/60) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 8.326,35.= (ottomilatrecentoventisei /35), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- visti gli elaborati progettuali predisposti da Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. e da allegare alla documentazione di gara;
- ritenuto, di concerto con il progettista, di adottare il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto in grado, sia di valorizzare le diverse caratteristiche tecniche dei beni richiesti in un mercato caratterizzato da una notevole diversificazione qualitativa, che di dare rilevanza ad aspetti legati ai tempi di realizzazione dell'intervento e di garanzie sul corretto funzionamento dell'impianto;
- ritenuto pertanto di suddividere il punteggio massimo attribuibile di 100 punti, ai sensi dell'art. 283, comma 1 del DPR 207/2010, nel seguente modo:
 - a) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 50 PUNTI;
 - b) OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 50 PUNTI.
- visto l'elaborato predisposto dal progettista congiuntamente all'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti e contenente, nel dettaglio, tutti i criteri, i sottocriteri e i relativi pesi per la valutazione dell'offerta tecnica e l'ulteriore documentazione di gara costituita dalla lettera di invito ed allegati, dal capitolato d'oneri e dal suo allegato tecnico e da tutti gli elaborati progettuali predisposti da Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L..

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 16 dello Statuto;
- vista la procura del 16 novembre 2012;
- visto l'art. 23, del ROF della FEM;
- visto il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

- 1) di indire la gara d'appalto per la per la sostituzione della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della FEM per un importo complessivo stimato dell'appalto da porre a base di gara pari ad Euro 995.909,60.= (novecentonovantacinquemilanovecentonove/60) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 8.326,35.= (ottomilatrecentoventisei /35), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso,

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del d.lgs. 163/2006 da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del seguente quadro economico:

a) Importo dei lavori da appaltare (da intendersi forniture, lavori e servizi)	
1. Lavori	€ 987.583,25
2. Sicurezza	€ 8.326,35
Totale a)	€ 995.909,60
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1. Lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge	€ 0,00
2. Compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
3. Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
4. Imprevisti	€ 93.820,41
5. Acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi	€ 0,00
6. Accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 <i>ter</i> , commi 3 e 4 della legge, nel limite del cinque per cento dell'importo totale dei lavori	€ 9.875,83
7. Spese tecniche (progettazione e Direzione Lavori)	€74.068,74
8. Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 4937,92
9. Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.937,92
10. Spese per pubblicità	€ 4.937,92
11. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 9.875,83
Totale b)	€ 202.454,57
c) IVA	
1. IVA di a) 10%	€ 99.590,96
2. IVA su imprevisti e altri lavori compresi in b) 10%	€ 10.369,62
3. IVA su spese tecniche e prestazioni professionali 22%	€ 21.726,83
Totale c)	€ 131.687,42
TOTALE (IVA inclusa)	€ 1.330.051,58
TOTALE (IVA esclusa)	€ 1.198.364,17

- 2) di approvare i seguenti documenti di gara predisposti per la parte amministrativa dall'ufficio acquisti, servizi generali e appalti, per la parte tecnica dal progettista esterno Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L. (progettazione definitiva approvata dal consiglio di amministrazione della FEM nella seduta di data 25 marzo 2014):
 - la lettera di invito e allegati, compresi in particolare l'allegato "Modalità di presentazione dell'offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte";
 - il Capitolato d'Oneri e il suo allegato tecnico;
 - gli ulteriori elaborati progettuali redatti da Polo Tecnologico per l'Energia S.r.L..
 che, per quando materialmente non allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di individuare gli operatori economici da consultare così come riportati nell'allegato documento che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione (fermo restando che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del d.lgs. 163/2006, tale elenco rimane riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime);
- 4) di demandare all'ufficio acquisti, servizi generali e appalti l'effettuazione della procedura di gara e di nominare, quale responsabile del procedimento, per la fase di individuazione

del contraente, sino alla stipulazione del contratto d'appalto, il dott. Fabio Calliari, responsabile del predetto ufficio;

- 5) di dare atto che gli oneri d'investimento derivanti dalla procedura di gara sono posti a carico del Bilancio/Budget della direzione generale – ordini interni I1322052I e I1322053I;
- 6) di dare atto che gli oneri relativi al contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Euro 375,00), alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (quantificabili in presumibili Euro 1.500,00 al netto degli oneri fiscali), sono posti a carico del budget del Servizio Amministrativo FEM. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le spese per la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono rimborsate dall'Impresa aggiudicataria.

==== o 0 o ====

FC/ Fabio Calliari
RM/ Roberto Maffei
RG/ Roberta Galli

IL DIRETTORE GENERALE

- f.to dott. Mauro Fezzi -